

Tribunale di Messina - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c con richiesta di fissazione udienza a breve

RICORRENTE: SCARPACI Rosaria, nata a Barcellona P.G. (ME) il 29.05.1972 ed ivi residente in via S. Francesco di Paola n. 223, codice fiscale: SCR RSR 72E69 A638E, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - FAX: 090.938.52.32) del Foro di Barcellona P.G. (ME) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Via dei Mille Is. 221 n. 65.

FATTO

La ricorrente è una docente abilitata all'insegnamento sia nella scuola materna (si allega attestato prot n. 20339 del 30.10.2001- **Doc.1**) che nella scuola primaria (si allega attestato prot. n. 21862 dell'11.07.1997- **Doc.2**) regolarmente iscritta nelle GAE della scuola dell'infanzia e primaria (così come risulta dagli estratti allegati alla data del 18.07.2007 (**Doc. 3 e Doc.4**).

A causa del mancato aggiornamento delle graduatorie, la stessa veniva depennata e solo a seguito della **sentenza emessa dal TAR Lazio Sezione Terza Bis n. 1091/18, del 06.11.2018, ad oggi passata in giudicato** (**Doc.5**), emessa nel procedimento R.G. n. 10602/2018, veniva **disposto l'inserimento dell'istante nelle relative graduatorie.**

La suindicata sentenza veniva **notificata via PEC** all'amministrazione scolastica (Usr Sicilia) in data 05.12.2018 (**Doc.6**) ed all'USP di Messina in data 15.01.2019 (**Doc.7**) ed, in virtù della stessa,



la ricorrente, in data 20.05.2019, presentata domanda prot. n. 0484939 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2019-20, 2020-21 e 2021-22 e ciò sia per la scuola primaria che per l'infanzia (**Doc.8**).

Dalle successive graduatorie (GAE) pubblicate il 17.09.2020 con decreto prot. n. 15660 sul sito dell'ATP di Messina (**Doc.9**), la ricorrente risultava essere inserita rispettivamente alla posizione:

- n. 62 della scuola primaria, con riserva (T) con punteggio 58 e con iscrizione al 2014

(Doc.10);

- n. 430 della scuola dell'infanzia, con riserva (T) con punteggio 22,00 e con iscrizione al 2014 (**Doc.11**);

Con successivo decreto prot. n. 15510 del 14.06.2021 (**Doc.12**), l'amministrazione scolastica disponeva la cancellazione della docente Scarpaci dalle GAE sia della scuola primaria che da quelle della scuola dell'infanzia e ciò in virtù di una sentenza (di rigetto) emessa dal TAR Lazio Sezione Terza bis n. 1494/2021 nel procedimento R.G. n. 9536/2016 (si allega estratto giustizia amministrativa **Doc.13**) avente ad oggetto il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001-2002 ad essere inserite nelle GAE.

Trattasi quest'ultima di una sentenza emessa il 05.02.2021 (cfr. Doc.13) che, sebbene sfavorevole alla ricorrente, l'amministrazione non doveva dare esecuzione (disponendo la sua cancellazione) per il semplice motivo che la Scarpaci essendo una docente già munita di abilitazione (cfr. Doc. 1 e 2) era stata stata reinserita nelle GAE (sia primaria che infanzia) in virtù della precedente sentenza 1091/2018 del TAR (cfr. Doc. 5) regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge.

E' evidente che l'amministrazione scolastica ha fatto confusione nell'operare.

La stessa erroneamente ha disposto la cancellazione della Scarpaci senza tenere conto della precedente sentenza alla medesima favorevole di reinserimento in GAE, già notificata nel dicembre 2018 (all'USR Sicilia) e nel gennaio 2019 (all'Ufficio di Messina) (cfr. Doc. 6 e 7).



Ma vi è più.

A causa dell'illegittima cancellazione dalle GAE, la ricorrente non ha potuto partecipare alla procedura informatizzata di immisione in ruolo per il personale docente a.s. 2021-22 attraverso la funzione predisposta nella piattaforma istanze on-line, così come pubblicata sul sito di Messina con decreto prot. n. 19252 del 27.07.2021 (**Doc.14**), avente valore di convocazione e notifica.

Con decreto n. 19251 del 27.07.2021 dell'USP di Messina (**Doc.15**), previa verifica dei posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità in organico di diritto per l'a.s. 2021-22, sono stati individuati, infatti, i posti da assegnare in provincia di Messina ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato; il contingente previsto per la scuola primaria (EE) è stato il seguente:

contingente effettivo 50 posti, di cui 25 da concorso ordinario e 25 posti da graduatorie ad esaurimento, fermo restando le riserve ex legge 68/99 (12 per concorso e 4 per GAE).

Ed ancora, con decreto del 03.08.2021 prot. n. 19832 (**Doc.16**) l'Ufficio Scolastico di Messina ha pubblicato avviso avente ad oggetto: *“procedura nomine in ruolo a.s. 2021-22 scuola primaria psoto comune – assegnazione sede”*, prevedendo espressamente che *“tutti gli aspiranti destinatari di una proposta a tempo intederminato dovranno prendere contatto direttamente con l'istituzione scolastica di assegnazione”*.

Nello specifico, dall'esame del file allegato (**Doc.17**), relativamente al contingente proveniente da GAE, risulta convocata la seguente docente:

GAROFALO Carmela Maria, in graduatoria collocata alla posizione 208, con punti pari a 28,00 senza precedenza, presso l'Istituto Comprensivo Luciani di Messina (MEEE86102P).

Trattasi di una candidata che nelle GAE - pubblicate il 17.09.2020 (cfr. Doc.9) le stesse ove la ricorrente risultava alla posizione n. 62 (!!!) - risulta inserita alla posizione n. 223 (**Doc.18**) e, quindi, in posizione successiva rispetto a quella della Scarpaci e con punteggio anch'esso inferiore.

Alla luce di quanto sopra documentato, è di palmare evidenza che, a causa dell'illegittima cancellazione dalla GAE – scuola primaria, la ricorrente non ha potuto partecipare alle procedure



on-line di immissione in ruolo e conseguentemente stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato che di fatto ha stipulato la docente Garafalo Carmela Maria presso l'I.C. Luciani di Messina.

Con PEC del 16.11.2021 a firma anche del sottoscritto avvocato (**Doc.19**), prot. n. 28983, la ricorrente chiedeva che l'amministrazione provvedesse in autotutela ad annullare il decreto n. 15510 del 14.06.2021 e contestualmente a disporre il suo inserimento delle GAE senza ottenere alcun riscontro.

Solo a seguito di sollecito del 02.12.2021 (Doc.20), l'amministrazione, con decreto n.31071 del 13.12.2021 (Doc.21) disponeva il reinserimento della Scarpaci nelle GAE della Provincia di Messina – classe di concorso AAA ed EEEE riconoscendo implicitamente il proprio errore (!!)

Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale si confida in una fissazione dell'udienza di comparizione a breve termine, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri e, comunque, prima della conclusione del triennio per l'aggiornamento delle GAE per gli aa. ss. 2019-2020, 2020-21,2021-22.

Il mancato reinserimento della ricorrente nelle GAE della Provincia di Messina sia per la la scuola primaria che per quella della infanzia (per il triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), ha cagionando alla stessa un grave danno non solo economico, ma anche la **perdita di opportunità** di occupazione all'interno della scuola statale, il depauperamento della professionalità, nonché la perdita del relativo punteggio necessario per la carriera, la permanenza della medesima in una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente, con conseguente **svilimento della propria professionalità**, ma soprattutto la perdita di un occasione di lavoro a tempo indeterminato (e precisamente presso **l'Istituto Comprensivo Luciani di Messina - MEEE86102P**), oltre ad **incidere sulla qualità della vita della docente Scarpaci e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto** come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo



come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche **mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali.**

Ciò comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura “irreparabile”, la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

RICORRE

Al Tribunale di Messina Giudice del Lavoro affinché **previa fissazione (a breve) dell'udienza** di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “Luciani” di Messina – (MEEE86102P), per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuno secondo la propria competenza, di stipulare con la Scarpaci Rosaria un contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Luciani di Messina - MEEE86102P;
- 2) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.
- 3) Si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 21, oltre file integrale GAE 04.09.2020.
- 4) **Dichiarazione fiscale:** Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Messina - Pace del Mela, lì 20 Dicembre 2021

Avv. Maria Chiara Isgrò

